

MOZIONE

Proponente: Francesco Torselli (Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale)

Oggetto: Modifica del regolamento sulle modalità di esercizio del “ravvedimento operoso” in materia di tributi locali

IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO CHE

L'Art. N. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997, ha stabilito che i comuni possono disciplinare con un regolamento le proprie entrate, anche di carattere tributario, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

L'Art. N. 50 della Legge N. 449 del 27 dicembre del 1997, ha previsto che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche di carattere tributario, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dalla lettera “I” del Comma N. 133 dell'Art. N. 3 della Legge N. 662 del 23 dicembre 1996, in quanto compatibili;

La suddetta lettera “I” del Comma N. 133 dell'Art. N. 3 della Legge N. 662 del 23 dicembre 1996, nel delineare i criteri direttivi per la riforma delegata del regime sanzionatorio, ha imposto la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti strutturate, in modo da incentivare gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità in caso di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;

In attuazione di tale principio di delegazione è stato emanato il D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie” ed in particolare l'Art. N. 13 che disciplina i casi di ravvedimento da parte degli autori delle violazioni;

Il primo Comma dell'Art. N. 13 del già citato D. Lgs. N. 471/1997 prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato è ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo;

L'ultimo Comma dell'Art. N. 13 del già citato D. Lgs. N. 472/1997 prevede che le singole leggi e gli atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dallo stesso articolo 13, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;

L'Art. N. 16 del D. Lgs. N. 473 del 18 dicembre 1997, ha stabilito che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie introdotta dal già citato D. Lgs. N. 472/1997;

Il Comma N. 4 dell'Art. N. 1 della Legge N. 212/2000, denominata “Statuto del contribuente”, impone ai comuni di adeguare i propri atti normativi ai principi in esso contenuti;

Il Comma N. 3 dell'Art. N. 6 dello “Statuto del contribuente” incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

CONSIDERATO CHE

Al fine di rendere operanti i principi sopra richiamati, si rende opportuno adottare la Disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi;

VISTI

L'Art. N. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997;

L'Art. N. 50 della Legge N. 449 del 27 dicembre 1997;

La lettera "T" del Comma N. 133 dell'Art. N. 3 della Legge N. 662 del 23 dicembre 1996;

L'Art. N. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dalla lettera "A" del Comma N. 20 dell'Art. N. 1 della Legge N. 220 del 13 dicembre 2010;

I Comma N. 20 e N. 22 dell'Art. N. 1 della Legge N. 220 del 13 dicembre 2010;

L'Art. N. 16 del D. Lgs. N. 473 del 18 dicembre 1997;

Il "Regolamento delle Entrate Tributarie" ai sensi dell'Art. N. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997 approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze N. 2015/279 del 21 dicembre 1998, N. 1643/218 del 22 dicembre 1999, N. 6/18 del 5 febbraio 2001 e N. 67 del 23 dicembre 2013;

La Legge N. 212 del 27 luglio 2000 denominata "Statuto del contribuente"

IMPEGNA IL SINDACO

A prendere atto delle premesse richiamate dal presente atto di indirizzo;

Ad adoperarsi presso gli uffici e la direzione competente affinché all'interno del "Regolamento delle Entrate Tributarie" del Comune di Firenze attualmente in vigore (o in altro atto parimenti efficace in materia individuato dagli uffici e dalla direzione competente) venga inserito un apposito titolo riguardante le modalità di esercizio del "ravvedimento operoso" che tenga conto di quanto segue:

A) Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari: in caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta: ad 1/15 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro quattordici giorni successivi alla scadenza ordinaria; ad 1/10 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza; ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore; ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa;

B) Regolarizzazione delle violazioni per infedeltà od omissioni della dichiarazione: in caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta: ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento; ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento; ad 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa;

C) Regolarizzazione di altri tipi di violazione: in caso di infedele o omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni stesse, la sanzione è ridotta: ad 1/10 del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento; ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento; ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa;

D) Perfezionamento del ravvedimento: il "ravvedimento operoso" si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito in precedenza (nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione o della comunicazione omessa ovvero della dichiarazione o della comunicazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento);

E) Cause ostative del ravvedimento: costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione (non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento riguardante annualità diversa ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente).

Francesco Torselli

Firenze, 31 marzo 2014